



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1598 / 2019

Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER CONTO DEL COMUNE DI ERACLEA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MARSH S.P.A. DI MILANO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI ERACLEA DI DURATA QUINQUENNALE. CIG 7882402BE5

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo Statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, determina le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Venezia, approvato con decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, in particolare l'art. 13 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29 marzo 2019, relativo all'attribuzione al sottoscritto dell'incarico dirigenziale dell'area gare e contratti;
- v. il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sull'aggiudicazione dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture;
- vi. il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

rilevato che:

- i. con deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2018 il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per gli anni 2019 – 2020 - 2021;
- ii. con il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2019, approvato dal Sindaco metropolitano, con decreto n. 10 del 18 gennaio 2019, è stato assegnato a questo servizio l'obiettivo n. 1 "Consolidamento della Stazione Unica Appaltante" nel quale rientra la fattispecie di cui trattasi;
- iii. con la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 2.12.2014, ai sensi dell'art. 1, comma 88 della Legge 56/2014 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 163/2006 si è proceduto ad istituire la Stazione unica appaltante della Provincia di Venezia, da collocare secondo la propria struttura organizzativa, nell'ambito del Servizio "Gestione Procedure Contrattuali", già competente all'espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture di carattere generale;
- iv. con la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 4.12.2014, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia e i comuni aderenti;
- v. con il documento prot. n. 34876 del 11/05/2018 la Città metropolitana di Venezia e il Comune di Eraclea hanno sottoscritto la "Convenzione per l'affidamento di procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia";

dato atto che con determinazione a contrattare n. 90 del 19/02/2019 del responsabile dell'area economico finanziaria e delle risorse umane del Comune di Eraclea:

- i. è stato disposto l'avvio di una procedura aperta ex articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Eraclea di durata quinquennale CIG 7882402BE5;
- ii. è stato stabilito di aggiudicare il servizio di cui trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo fisso, ai sensi dell'art. 95, comma 7 dello stesso decreto, secondo il quale "*l'elemento relativo al costo, [...], può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi*", precisando che l'elemento "offerta economica" sarà costituito appunto da un costo prefissato dalla stazione appaltante (sotto forma di percentuale di provvigione) e non sarà invece il risultato di una comparazione fra più offerte e quindi non sarà oggetto di valutazione, secondo i criteri di valutazione dell'offerta contenuti nel Progetto per l'affidamento del servizio in questione, allegato alla suddetta determina;
- iii. veniva precisato che il valore complessivo era determinato ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria, della procedura applicabile e dell'importo dovuto all'autorità di vigilanza, in quanto il servizio non comporta oneri finanziari diretti per l'ente poiché l'attività del broker, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerata dalla provvigione sul premio assicurativo corrisposta dalla compagnia di assicurazione
- iv. è stata incaricata la Città metropolitana di Venezia di espletare la successiva fase della procedura di gara, sulla base della convenzione sopra richiamata;

atteso che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, preso atto del predetto provvedimento, procedeva ad avviare per conto del Comune di Eraclea la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, con ogni conseguente adempimento;

dato atto, inoltre, che il bando di gara è stato pubblicato:

- i. per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 V Serie Speciale del 17/04/2019;
- ii. in forma integrale sul profilo dell'ente dal 17/04/2019 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 23/04/2019;

rilevato che:

- i. la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 10/05/2019 ore 12.00;
- ii. entro il termine di scadenza sono pervenuti sette plichi da parte dei seguenti operatori economici:
 1. AON SpA di Milano (C.F. 10203070155) – prot. n. 30358;
 2. ARIOSTEA BROKER srl di Ferrara (C.F. 01269980338) – prot. n. 30396;
 3. ASSITECA SpA di Milano (C.F.09743130156) – prot. n. 30716;
 4. SEVERAL srl di Trieste (C.F. 01103160329) – prot. n. 30906;
 5. A.T.I. CURTIS srl di Treviso (C.F. 04662690264) e CENTRALE S.p.A. di Pesaro (C.F. 04912620152) – prot. n. 31016;
 6. INTERMEDIA I.B. srl di San Donà di Piave (C.F. 03858060274) – prot. n. 31024;
 7. MARSH S.p.A. di Milano (C.F. 01699520159) – prot. n. 31025;
- iii. a seguito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti l'Autorità di gara ammetteva tutti gli operatori economici sopra elencati alla successiva fase della procedura;
- iv. ai sensi dell'art. 29, c.1 è stato comunicato a tutti i concorrenti il provvedimento di ammissione alla procedura selettiva con le note prot. 31794 – 31799 – 31802 - 31808 – 31813 – 31817 - 31826, tutte del 14/05/2019;

viste le risultanze di gara, come rilevabile dai verbali n. 1 (prot. n. 31696 del 13/05/2019), n. 2 e n. 3 (prot. n. 34053 del 16/05/2019), n. 4 (prot. n. 34477 del 23/05/2019) e n. 5 (prot. n. 34480 del 27/05/2019), di seguito riportate:

posizione in graduatoria	concorrente	punteggio
1	MARSH SPA	70,00
2	AON SPA	67,67
3	SEVERAL SRL	61,67
4	ASSITECA SPA	60,00
5	INTERMEDIA I.B. SRL	54,00
6	ARIOSTEA	53,00
7	A.T.I. CURTIS CENTRALE	50,00

considerato che:

- i. le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;
- ii. l'Autorità di gara ha dato atto di non aver avviato, per l'offerta del concorrente primo in graduatoria, la valutazione di congruità in quanto, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, non sono apparsi elementi specifici per avviare tale verifica;
- iii. l'operatore economico primo in graduatoria ha dichiarato, sotto la sua responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciale ex articolo 83, comma 1 lettera a, b) e c), del D. Lgs. 50/2016 richiesti nel disciplinare di gara;
- iv. sono ancora in corso le verifiche dei summenzionati requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di quelli di carattere speciale ex art. 83 del citato decreto nei confronti dei predetti operatori, tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli enti certificanti, e che dell'esito verrà dato riscontro con apposita comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali;

ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Eraclea di durata quinquennale, risultante dai verbali n. 1 (prot. n. 31696 del 13/05/2019), n. 2 e n. 3 (prot. n. 34053 del 16/05/2019), n. 4 (prot. n. 34477 del 23/05/2019) e n. 5 (prot. n. 34480 del 27/05/2019);

determina

1. di approvare la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali n. 1 (prot. n. 31696 del 13/05/2019), n. 2 e n. 3 (prot. n. 34053 del 16/05/2019), n. 4 (prot. n. 34477 del 23/05/2019) e n. 5 (prot. n. 34480 del 27/05/2019), dell'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Eraclea di durata quinquennale;
2. di aggiudicare a Marsh spa, con sede legale in Milano – viale Luigi Bodio n. 33, c.f. 01699520159, l'appalto del servizio di "brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Eraclea di durata quinquennale" CIG n. 7882402BE5;
3. di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali di cui al D.Lgs. 50/2016, il cui esito risulterà da apposita comunicazione del Servizio Gestione procedure contrattuali;
4. di precisare che la S.U.A. VE, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera K) della suddetta convenzione, provvederà alla trasmissione del presente provvedimento completo di verbali e di copia dei documenti di gara relativi agli aggiudicatari, al responsabile del procedimento del Comune di Eraclea;
5. di dare atto che il Comune di Eraclea provvederà successivamente a sottoscrivere con l'operatore economico aggiudicatario il relativo contratto;
6. di procedere alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, in conformità all'allegato XIV, Parte I, lettera D del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del medesimo decreto.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente

